REGOLAMENTO N. 187/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1967

che modifica il prezzo d'entrata applicabile nei Paesi Bassi al latte intero in polvere per la campagna lattiera 1967/1968

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), e in particolare l'articolo 23,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che la legge olandese del 29 dicembre 1966 relativa all'aumento dell'imposta sulla cifra d'affari — pubblicata nella «Nederlandse Staatsblad» n. 592 — aumenta del 20 % l'imposta sulla cifra d'affari nei Paesi Bassi a decorrere dal 1° luglio 1967; che nei Paesi Bassi si applica attualmente un'imposta del 5 % ai prodotti della voce 04.02, ecccetto il latte scremato in polvere e il siero di latte in polvere, nonché ai prodotti della voce 17.02; che, per effetto della legge di cui sopra, tale aliquota passa al 6 %;

Considerando che, all'atto della prima fissazione dei prezzi di riferimento negli Stati membri stabilita dal regolamento n. 112/64/CEE del Consiglio, del 30 luglio 1964, relativo alla fissazione dei prezzi di riferimento per i prodotti lattiero-caseari (2), è stato tenuto conto delle imposte interne in vigore; che, in linea di massima, è opportuno che l'aumento delle imposte si ripercuota sui prezzi d'entrata dei prodotti considerati;

Considerando tuttavia che, per i prodotti del gruppo n. 5 (latte concentrato con aggiunta di zuccheri) e del gruppo n. 13 (lattosio) che figurano nell'allegato I del regolamento n. 111/64/CEE del Consiglio, del 30 luglio 1964, relativo alla costituzione di gruppi di prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), modificato da ultimo dal regolamento n. 147/67/CEE (4), i prezzi d'entrata attualmente applicati nei Paesi Bassi corrispondono già ai prezzi d'entrata comuni previsti per la fase del mercato unico; che è pertanto opportuno non aumentare detti prezzi d'entrata;

Considerando che il prezzo d'entrata attualmente applicabile nei Paesi Bassi ai prodotti del gruppo n. 4 (latte concentrato senza aggiunta di zuccheri) è superiore al prezzo d'entrata comune previsto per tali prodotti; che un nuovo aumento del livello di tale prezzo avrebbe l'effetto di rendere più difficile per questi prodotti l'armonizzazione dei prezzi prevista per la campagna lattiera 1968/1969; che è pertanto opportuno non prevedere una modificazione dei prezzi d'entrata per questi prodotti;

Considerando che, per i prodotti del gruppo n. 2 (latte intero in polvere), il prezzo d'entrata comune previsto per la fase del mercato unico è superiore al prezzo d'entrata attualmente valido nei Paesi Bassi; che è pertanto opportuno che i Paesi Bassi aggiungano al prezzo d'entrata del latte intero in polvere l'importo di 3,23 Fl. per 100 chilogrammi corrispondente all'aumento delle imposte interne su tale prodotto e modifichino il prezzo d'entrata valido per la campagna lattiera in corso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° luglio 1967, i Paesi Bassi aumentano di 3,23 Fl. per 100 chilogrammi il prezzo d'entrata valido per i prodotti del gruppo n. 2, di cui all'allegato I del regolamento n. 111/64/CEE del Consiglio, del 30 luglio 1964, relativo alla costituzione di gruppi di prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento n. 147/67/CEE.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1967.

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.
(2) GU n. 130 del 12. 8. 1964, pag. 2180/64.
(3) GU n. 130 del 12. 8. 1964, pag. 2174/64.
(4) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2476/67.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 giugno 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. HEGER

REGOLAMENTO N. 188/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1967

che proroga i regolamenti n. 113/66/CEE, n. 226/66/CEE e n. 57/67/CEE per quanto concerne il regime speciale relativo al calcolo del prelievo per i formaggi fusi e per alcuni tipi speciali di latte detti «per l'alimentazione dei lattanti»

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), ed in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 23,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che il regolamento n. 113/66/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1966, che deroga provvisoriamente a talune disposizioni del regolamento n. 111/64/CEE del Consiglio per quanto riguarda il calcolo del prelievo per alcuni tipi di latte in polvere e per i formaggi fusi (2), ed il regolamento n. 226/66/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1966, che autorizza la Repubblica francese a diminuire l'ammontare fisso del prelievo applicabile all'importazione di alcuni tipi speciali di latte detti «per l'alimentazione dei lattanti» (3), entrambi modificati dal regolamento n. 57/67/CEE del Consiglio del 21 marzo 1967 (4), hanno una validità limitata al 30 giugno 1967; che i motivi che hanno portato all' adozione di tali regolamenti permangono; che è quindi opportuno mantenere il sistema attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento n. 113/66/CEE, all'articolo 5, ultima frase, del regolamento n. 226/66/CEE ed all'articolo 3 del regolamento n. 57/67/CEE i termini «fino al 30 giugno 1967» sono sostituiti dai termini «fino al 31 agosto 1967».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 giugno 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. HEGER

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.
(2) GU n. 144 del 5. 8. 1966, pag. 2654/66.
(3) GU n. 240 del 27. 12. 1966, pag. 4043/66.
(4) GU n. 55 del 23. 3. 1967, pag. 831/67.